



REP. 1931/2016
PROT. 194242
TIT. III/2

Convenzione per la collaborazione attiva
tra
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Verona
e
l'Ordine provinciale dei Consulenti del lavoro di Vicenza
al fine dell'organizzazione
del Corso di Laurea in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI - CURRICULUM
PER IL LAVORO (classe L-14)

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE, con sede in Verona, via dell'Artigliere n. 8, codice fiscale 93009870234, rappresentata dalla Direttrice, Prof.ssa Donata Maria Assunta Gottardi, nata a Verona (VR) il 17 ottobre 1950, autorizzata alla stipula del presente atto, di seguito denominata Università di Verona,

e

l'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Vicenza, con sede in Corso San Felice Fortunato 62, Vicenza, Codice Fiscale 80020070241, rappresentato dal Dott. Franco Bastianello, nato a Padova il 15 febbraio 1958, in qualità di Presidente pro tempore della stessa,

premesse che

le parti riconoscono il valore della preparazione universitaria ai fini dell'accesso alla libera professione di consulente del lavoro, indipendentemente da uno specifico obbligo legislativo in tal senso e riconoscono, altresì, il rilevante ruolo svolto dalla formazione continua organizzata dagli Ordini professionali, in autonomia e in collaborazione con l'Università;

le parti, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza e finalità istituzionali, al fine di accrescere il complessivo corredo di conoscenze teoriche degli iscritti all'ordine privi di laurea ritengono utile stabilire forme di collaborazione che consentano il riconoscimento degli specifici apporti formativi da ciascuno resi nel proprio ambito;

presso la Facoltà di Giurisprudenza, ora Dipartimento di Scienze Giuridiche, dell'Università degli Studi di Verona a partire dall'a.a. 2006-2007 è stato attivato il Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici per il Lavoro (classe 2) e a partire dall'a.a. 2009/10 il suddetto corso di laurea è stato ampiamente modificato nei contenuti e nelle modalità organizzative e ricondotto alla classe L-14 con la denominazione di Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici – Curriculum per il lavoro;

il Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Vicenza riconosce al suddetto corso di studi una particolare valenza ai fini della preparazione per l'accesso alla libera professione di consulente del lavoro;

Tutto ciò premesso, tra le indicate parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L'Ordine professionale firmatario assume ogni opportuna iniziativa diretta a promuovere presso i propri iscritti un accesso alla professione di Consulente del lavoro mediante una adeguata valorizzazione del corso di laurea e della



formazione in esso conseguita.

Art.2

L'Università degli Studi di Verona, a mezzo di apposite deliberazioni delle istituzioni e degli organi competenti (Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche, Collegio di Giurisprudenza e Commissione istruttoria per la didattica), collaborerà con l'attività di formazione continua (obbligatoria e facoltativa) svolta dall'Ordine professionale firmatario e si impegna a valorizzare la professionalità acquisita dai consulenti del lavoro iscritti.

L'Università può riconoscere ai sensi dell'art.14 della legge 240/2010, di cui in premessa, crediti formativi in misura non superiore a 12 CFU, secondo quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo, in base alle conoscenze e alle abilità professionali possedute dal singolo consulente e certificate ai sensi della normativa vigente in materia.

Art.3

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo dedicato al *Riconoscimento dei crediti maturati negli stage universitari* (Decreto Rettorale n. 573/2003 prot. N. 8399), valuterà la costruzione di percorsi tirocinio specifici con l'Ordine professionale firmatario volti al riconoscimento dei crediti per stage per i propri iscritti così come inseriti nella tabella approvata dal MIUR (TAF. F). Allo studente iscritto al corso di laurea che sia già in possesso del titolo di consulente del lavoro nonché iscritto all'Ordine di Vicenza da almeno 5 anni, il Collegio di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze Giuridiche - valuterà la possibilità di riconoscere l'attività di consulente del lavoro svolta in proprio successivamente all'iscrizione al corso di laurea, e comunque per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi, come idonea a sostituire in tutto o in parte l'effettuazione dello stage previsto dal piano di studi fino ad un massimo di 6 crediti formativi universitari.

Art.4

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, nell'intento di valorizzare la formazione continua nell'ambito della professione di consulente del lavoro, ritiene utile continuare a progettare ed avviare specifici corsi di perfezionamento per consulenti del lavoro (un'attività svolta già dall'a.a. 2002-2003); la partecipazione ai predetti corsi e il superamento del relativo esame finale porta all'attribuzione di crediti formativi universitari che lo studente iscritto al Corso di laurea può utilizzare nel contesto delle attività formative previste dal piano degli studi; oltre a ciò, il Dipartimento si impegna a valutare e a riconoscere un opportuno numero di crediti alle iniziative di formazione continua organizzate dagli Ordini professionali firmatari, mediante apposita delibera del Collegio di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche; i relativi crediti sono utilizzabili sempre nell'ambito delle predette attività formative (TAF D), fino ad un massimo di 6 CFU.

Art. 5

Il Collegio di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo dedicato al *Riconoscimento dei crediti maturati negli stage universitari* (Decreto Rettorale n. 573/2003 prot. N. 8399), valuterà inoltre la possibilità, in alternativa rispetto a quanto previsto dal precedente articolo 4, che allo studente, iscritto al corso di laurea e già in possesso del titolo di consulente del lavoro nonché iscritto all'Ordine di Vicenza da almeno 5 anni, di riconoscere ulteriori 6 crediti formativi universitari (TAF D) per l'attività di consulente del lavoro svolta in proprio successivamente all'iscrizione al corso di



laurea, e comunque per un periodo continuativo non inferiore a sei mesi.

Art.6

Il Collegio di Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze Giuridiche, mediante apposita delibera, potrà inoltre accreditare, su richiesta dell'Ordine di Vicenza, le attività di formazione continua previste dal medesimo; i relativi crediti saranno pertanto utilizzabili nell'ambito delle attività formative a libera scelta dello studente (TAF D) e delle ulteriori attività formative (TAF F).

Art.7

La durata della presente convenzione è di tre anni accademici, con inizio dall'a.a. 2016/2017. Essa potrà essere rinnovata di triennio in triennio previa deliberazione degli organi competenti prima dell'inizio di ogni successivo triennio accademico.

Art. 8

Il trattamento dei dati personali a carico dei contraenti che si rendesse necessario per garantire la piena realizzazione degli impegni di cui al presente accordo di collaborazione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuna delle parti coinvolte e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Art. 9

Le parti contraenti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione e esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione il Foro di Venezia. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, tariffa - parte seconda, annessa al DPR 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Verona, 15 luglio 2016



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
VERONA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE
LA DIRETTRICE
Prof.ssa Donata Gottardi

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO
DI VICENZA

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Bastianello